

COMUNE DI MUCCIA

(Provincia di MACERATA)

COPIA

ORDINANZA SINDACALE n. 22 Reg. Generale del 03-03-2018

Oggetto: Divieto di transito per tutti i veicoli e pedoni strada comunale Costafiore.

IL SINDACO

CONSIDERATO che lungo la strada comunale per Fraz. Costafiore, a seguito degli eventi meteorologici avvenuti in questo periodo si è verificato un movimento franoso, con ostruzione e smottamento della sede stradale;

CONSIDERATO che pur togliendo il materiale riversato sulla sede stradale, ed il ricarico della stessa con materiale arido non risolverebbe il problema e quindi persiste il rischio di ulteriori frane;

CONSIDERATO che per la messa in sicurezza del tratto stradale oggetto della frana sono necessari lavori di consolidamento;

TENUTO CONTO che l'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 stabilisce che l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3 dello stesso Codice della strada:

- a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

CONSIDERATO che tale divieto non preclude il transito dei veicoli i per raggiungere le Frazioni di Costafiore e Col di Giove in quanto sono raggiungibili percorrendo un tratto della S.S. 77 direzione Foligno fino all'incrocio con la S.P. 69 come da segnaletica indicata;

TENUTO CONTO che l'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 stabilisce che l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3 dello stesso Codice della strada:

- a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti e Responsabili di Servizio;

VISTI gli artt. 6, 7 e 37 del D.Lgs. n. 285/1992;

VISTO il D.P.R. n. 495/1992;

ORDINA

Il divieto di circolazione sia pedonale che di tutti veicoli nella strada comunale di Fraz. Costafiore, a partire dall'imbocco del Piazzale delle Scuole Elementari, dal giorno 03.marzo 2018 sino alla messa in sicurezza della stessa.

DISPONE

CHE la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio online del Comune, la presente viene inoltre trasmessa ai seguenti soggetti:

Stazione Carabinieri di Serravalle di Chienti ;

CHE l'ufficio Tecnico del Comune di Muccia è incaricato della posa in opera e della successiva rimozione della segnaletica stradale necessaria, secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale;

INFORMA

CHE il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Cap. Silvano Seccacini;

CHE ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

CHE gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

INFORMA, INOLTRE

CHE contro il presente provvedimento può essere proposto:

- 1) ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992;
- 2) ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Marche entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;
- 3) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Casa Comunale, li 03-03-2018

IL SINDACO

F.to Mario Baroni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 03-03-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

IL IL MESSO COMUNALE
F.to SILVANO SECCACINI